Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 luglio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in IV seduta pubblica per martedì 27 luglio 1976, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

(8693)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1976 registro n. 14 Difesa, foglio n. 329

E' sanzionata la medaglia di bronzo al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate in favore di:

TRIOLO Nicasio, nato a Trapani il 14 luglio 1912, sottotenente medico del 19° reggimento artiglieria, divisione fanteria « Venezia ». — Ufficiale medico di gruppo obici, costantemente prodigatosi nell'esercizio della sua nobile missione, considerata sempre come un vero apostolato, in aspri combattimenti e sotto violento fuoco delle artiglierie nemiche, continuava a recarsi da ferito a ferito, calmo e sereno anche quando schegge di proiettili nemici, sibilandogli intorno, investirono, ferendolo nuovamente, un ufficiale che stava curando. Esempio non comune di alto sentimento del dovere, di generoso spirito di sacrificio, di costante e sereno sprezzo del pericolo. — Fronte greco, 1-27 novembre 1940.

(7806)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1976, n. **493**.

Elevazione dei vice consolati di 2ª categoria in Halifax e Quebec (Canada) a consolati di 2ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1361 del 30 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1972, con il quale veniva istituito in Quebec (Canada) un vice consolato di 2ª categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1354 del 6 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1956, con il quale veniva istituito in Halifax (Canada) un vice consolato di 2ª categoria;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

I vice consolati di 2ª categoria in Quebec e Halifax (Canada) sono soppressi.

Art. 2.

E' istituito in Quebec (Canada) un consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti elettorali di Quebec Est-Centre-Couté Ouest, St. Sauveur, Lévis, Hauterive, Montmorency e Portneuf.

Art. 3.

E' istituito in Halifax (Canada) un consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: Nuova Scozia.

Art. 4.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1976

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1976, n. **494**.

Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agragrio di Nughedu S. Vittoria.

N. 494. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di Nughedu S. Vittoria (Oristano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1976, n. **495**.

Autorizzazione all'associazione culturale « Akropolis », in Roma, ad accettare un legato.

N. 495. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'associazione culturale « Akropolis », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.na Luisa Maria Brocchi con testamento olografo pubblicato in data 16 ottobre 1972 con atto n. 4302/616 a rogito dottor Paolo Savelli, notaio in Cremona, consistente in una proprietà denominata « La Sirenetta », in Genova-Nervi, via Ravina Superiore, 20, nella biblioteca e nell'opera letteraria dello scrittore Virgilio Brocchi, con l'obbligo di conservazione e vitalizzazione.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1976, n. **496**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Afragola.

N. 496. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli 1° agosto 1970, integrato con due dichiarazioni datate 3 ottobre 1972 e 10 giugno 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Afragola (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1976, n 497.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bernardo, in Ailoche, con quella di S. Agata, in Guardabosone, e di S. Carlo, in Caprile, con quella di S. Grato, in Pianceri di Pray.

N. 497. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vercelli 1° maggio 1974, integrato con due dichiarazioni datate 22 maggio stesso anno e 25 marzo 1975, relativo alla separazione delle parrocchie di S. Bernardo, in Ailoche (Vercelli), da quella di S. Carlo, in Caprile (Vercelli), ed all'unione temporanea *aeque principaliter* della parrocchia di S. Bernardo, in Ailoche, a quella di S. Agata, in Guardabosone (Vercelli), e della parrocchia di S. Carlo, in Caprile, a quella di S. Grato, in Pianceri di Pray (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 68

AVVISO DI RETTIFICA
(Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452)

Nel titolo del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 6 luglio 1976, sia nel sommario che nel testo, dove è scritto: « ... riduzione *dell'1* per cento ... », leggasi: « ... riduzione *all'1* per cento ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1976.

Ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Piemonte ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Ritenuto che, ai sensi del succitato art. 41, occorre provvedere alla ricostituzione della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Piemonte »;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1970, col quale è stato nominato il commissario del Governo per la regione predetta;

Viste le designazioni effettuate, rispettivamente, dal commissario del Governo, dalla Corte dei conti e dai Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi delle lettere *a*), *b*) e *c*), del secondo e del terzo comma del citato art. 41;

Vista la deliberazione, adottata dal consiglio della regione « Piemonte » nella seduta del 2 ottobre 1975, con la quale il consiglio stesso ha designato le due terne di nomi di esperti nelle discipline amministrative, di cui alla lettera *d*) del secondo comma del succitato art. 41;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Piemonte » è costituita come segue:

Presidente:

Salerno dott. Giuseppe, commissario del Governo.

Membri effettivi:

Morone dott. Ettore, consigliere della Corte dei conti;

Pastorella dott. Bruno, vice prefetto;

Battisti dott. Sergio, vice prefetto ispettore;

Vitale dott. Natale, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Gliozzi prof. Ettore, esperto nelle discipline amministrative;

Ferreri prof. avv. Paolo Emilio, esperto nelle discipline amministrative.

Art. 2.

Della commissione è chiamato a far parte il vice prefetto dott. Ugo Trotta designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni di presidente nel caso di sostituzione del commissario stesso, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della cennata legge n. 62; inoltre fanno parte della commissione — quale membri supplenti — le sottoindicate persone:

Piasco dott. Secondino, referendario della Corte dei conti;

Di Giovine dott. Antonio, vice prefetto ispettore r.e.;

Carli Annibale, esperto nelle discipline amministrative.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1976
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 199

(8499)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Ginosa.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 18 novembre 1973 per la rinnovazione del consiglio comunale di Ginosa (Taranto) — al quale la legge assegna trenta componenti — nessuna delle liste concorrenti conseguiva la maggioranza assoluta dei seggi.

Fu tuttavia possibile costituire tra alcuni dei gruppi consiliari una coalizione di maggioranza che rese possibile la formazione degli organi ordinari dell'Ente.

Contrasti non tardarono a manifestarsi in seno a tale coalizione compromettendo il normale funzionamento della civica amministrazione.

In tale situazione l'amministrazione comunale di Ginosa è rimasta inadempiente in ordine all'obbligo primario della deliberazione del bilancio 1976 il cui schema era stato deliberato dalla giunta municipale in data 2 gennaio 1976.

Le adunanze all'uopo tenute dal consiglio comunale nei giorni 8 e 16 gennaio c.a., riuscivano infruttuose.

L'organo regionale di controllo invitava il sindaco a convocare il consiglio comunale entro il 31 gennaio c.a., per l'esame del bilancio 1976 con l'avvertenza che in caso di inadempienza si sarebbe provveduto d'ufficio.

Nella riunione consiliare del 12 febbraio c.a. il bilancio 1976 riportava 15 voti favorevoli e 15 contrari.

La sezione regionale di controllo, allora, con provvedimento 24 febbraio 1976, n. 4821, nominava, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, apposito commissario per la deliberazione, in via sostitutiva, del bilancio.

Il commissario regionale provvedeva a tale adempimento in data 8 marzo 1976.

Il prefetto di Taranto ritenendo che, nella fattispecie, si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Ginosa (Taranto) in ordine ad un essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 14 maggio 1976.

Mi onoro pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ginosa (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giovanni Vairo.

Roma, addì 23 giugno 1976.

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Ginosa (Taranto) non ha provveduto alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 14 maggio 1976;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ginosa (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Vairo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1976

LEONE

COSSIGA

(8500)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ib.Mei, in Torino, stabilimento in Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la **S.p.a. Ib.Mei**, con sede in Torino, stabilimento in Asti, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ib.Mei, con sede in Torino, stabilimento in Asti.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 novembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8349)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Predil, in Milano, stabilimento di Gorgonzola, già dell'ex S.p.a. Fama.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Predil, con sede in Milano, stabilimento di Gorgonzola (Milano), già dell'ex S.p.a. Fama, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Predil, con sede in Milano, stabilimento di Gorgonzola (Milano), già dell'ex S.p.a. Fama.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8350)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice di Roccella.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice di Roccella (Palermo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Filatura di Campofelice, in Campofelice di Roccella (Palermo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8351)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta SOPAM - Società prodotti alimentari meridionale, in Mercato S. Severino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta SOPAM - Società prodotti alimentari meridionale, con sede in Mercato S. Severino (Salerno), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta SOPAM - Società prodotti alimentari meridionale, con sede in Mercato S. Severino (Salerno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8352)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare dell'alto Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata, in Roma, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio ad alcuni comuni delle province di Roma, Rieti, Viterbo e L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1975, con il quale la Banca popolare dell'alto Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, è stata autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, operazioni di credito agrario di esercizio di cui allo art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Viste le deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare dell'alto Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, con il proprio decreto di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Allumiere, Agosta, Anguillara Sabazia, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Bellegra, Bracciano, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castelnuovo di Porto, Castel San Pietro Romano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cerveteri, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Gavignano, Gerano, Gorga, Guidonia Montecelio, Ienne, Ladispoli, Labico, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Marano Equo, Manziana, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca Santo Stefano, Rocca Giovine, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Santa Marinella, Saracinesco, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano, in provincia di Roma; Ascrea, Belmonte in Sabina, Borgo Velino, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Colle di Tora, Collegiove, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Longone Sabino, Marcetelli, Micigliano, Mompeo, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Morro Reatino, Nespolo, Paganico Sabino, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabino, Salisano, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Turania, Vacone, Varco Sabino e Poggio Nativo, in provincia di Rieti; Bassano in Teverina, Calcata, Latera, Lubriano, Proceno e Tessennano, in provincia di Viterbo; Acciano, Aielli, Anversa degli Abruzzi, Barrea, Barete, Barisciano, Bisegna, Bugnara, Cagnano Amiterno, Calascio, Canistro, Cansano, Capitignano, Caporciano, Cappadocia, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castellafiume, Castelvecchio Calvisio, Cerchio, Civita d'Antino, Cocullo, Collarmele, Collepietro, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Lecce nei Marsi, Lucoli, Massa d'Albe, Molina Aterno, Morino, Navelli, Ocre, Opi, Oricola, Ortona dei Marsi, Pereto, Pettorano sul Gizio, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Prezza, Rocca di Botte, Rocca di Cambio, Rocca Pia, Roccasale, San Benedetto in Perillis, San Pio delle Camere, San Vincenzo Valle Roveto, Sant'Eusanio Forconese, Sante Marie, Santo Stefano di Sessanio, Scontrone, Scoppito, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Vallelonga, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito, in provincia di L'Aquila.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare dell'alto Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7839)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali produttrici di vetro artistico e pregiato operanti in provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di vetro artistico e pregiato operanti in provincia di Siena, con effetto dal 2 maggio 1975;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui al-

l'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali produttrici di vetro artistico e pregiato operanti in provincia di Siena, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 1° luglio 1976

Il Ministro: Toros

(8403)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1976.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria CIGI S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria CIGI S.r.l. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria CIGI S.r.l. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Donat-Cattin

Il Ministro per la grazia e giustizia
Bonifacio

(8127)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Vercelli con effetto dal 1° marzo 1975;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività e riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività e riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Vercelli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 9 luglio 1976

Il Ministro: Toros

(8304)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore vestiario e abbigliamento operanti in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore vestiario e abbigliamento operanti in provincia di Savona con effetto dal 29 dicembre 1973;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui

all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore vestiario ed abbigliamento operanti in provincia di Savona, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 10 luglio 1976

Il Ministro: Toros

(8538)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore vestiario e abbigliamento operanti in provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore vestiario e abbigliamento operanti in provincia di Savona;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1976 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore vestiario e abbigliamento operanti in provincia di Savona;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Genova corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 13 giugno 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore vestiario e abbigliamento operanti in provincia di Savona, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 12 luglio 1976

Il Ministro: Toros

(8539)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1976.

Proroga dell'obbligo di effettuare un deposito vincolato infruttifero a fronte di pagamenti all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e successive modificazioni, concernente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato di banca esteri;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975, riguardante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente istituzione dell'obbligo di effettuare un deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1976 contenente norme concernenti il deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero;

Considerata l'opportunità di prorogare le misure dirette ad agevolare l'aggiustamento della bilancia dei pagamenti anche attraverso il controllo della liquidità bancaria;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 6 maggio 1976, concernente istituzione dell'obbligo di effettuare un deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero, è prorogato al 3 novembre 1976.

Art. 2.

E' parimenti prorogato alla stessa data il decreto ministeriale 12 giugno 1976 contenente ulteriori norme sul deposito vincolato infruttifero per i pagamenti all'estero.

Art. 3.

Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 luglio 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
De Mita

Il Ministro per le finanze
Stammati

Il Ministro per il tesoro
Colombo

(8694)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di botanica sistematica presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di botanica sistematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(8436)

Vacanza delle cattedre di filosofia e di storia delle tradizioni popolari presso la facoltà di magistero dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Trieste sono vacanti le seguenti cattedre:

1) filosofia;
2) storia delle tradizioni popolari,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

(8437)

Vacanza delle cattedre di farmacologia (seconda cattedra) e di patologia generale (terza cattedra) presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) farmacologia (seconda cattedra);
2) patologia generale (terza cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8438)

Vacanza della cattedra di metodi fisici in chimica organica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di metodi fisici in chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8439)

Vacanza della seconda cattedra di chimica industriale presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna è vacante la seconda cattedra di chimica industriale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8440)

Vacanza della seconda cattedra di storia moderna presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna è vacante la seconda cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8441)

Vacanza delle cattedre di paleografia e diplomatica, di psicologia sociale e di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Siena sono vacanti le seguenti cattedre:

1) paleografia e diplomatica;
2) psicologia sociale;
3) lingua e letteratura italiana,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8442)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto con olive raccolte nelle campagne 1975-76 e 1976-77

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore dei grassi previsti dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966;

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2807/75 del 29 ottobre 1975 e numero 2820/75 del 30 ottobre 1975, recanti disposizioni per la concessione dell'integrazione di prezzo, di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 136/66 per l'olio d'oliva prodotto con olive raccolte nella campagna 1975-76;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, recante disposizioni concernenti, tra l'altro, la corresponsione della suddetta integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1970-71 e successive;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e n. 727 del 24 dicembre 1974;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 27 settembre 1975 e 18 novembre 1975 relativi alla presentazione delle denunce di coltivazione e delle domande di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva della campagna 1975-76 ed all'attribuzione dell'integrazione di prezzo per l'olio di sansa di oliva della campagna medesima ai produttori di olive;

Ritenuta la necessità di provvedere alla organizzazione del servizio per la corresponsione della suddetta integrazione di prezzo per l'olio prodotto nelle campagne 1975-76 e 1976-77;

Nell'adunanza del 15 luglio 1976;

Ha deliberato:

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede alla corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto con olive raccolte nel territorio dello Stato nelle campagne 1975-76 e 1976-77, prevista all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, avvalendosi dei seguenti enti di sviluppo ed uffici statali per il compimento delle operazioni istruttorie e di liquidazione ed all'adozione dei relativi provvedimenti:

Ente regionale di sviluppo agricolo in Sicilia, per le province di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani;

Ente di sviluppo agricolo in Sardegna, per le province di: Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari;

Opera Sila, ente di sviluppo agricolo in Calabria, per le provincie di: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

Ente di sviluppo agricolo in Puglia e Lucania, per le province di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera;

Ente di sviluppo agricolo in Campania, per le province di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Ente di sviluppo in Molise, per le province di: Campobasso e Isernia;

Opera nazionale combattenti per la provincia di Latina;

Ente Maremma, ente di sviluppo agricolo in Toscana e Lazio, per le province di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;

Ente di sviluppo in Abruzzi, per le province di: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

Ente di sviluppo in Umbria per le province di: Perugia e Terni;

Ente di sviluppo nelle Marche, per le province di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;

Ispettorati provinciali dell'alimentazione per tutte le altre province olivicole non menzionate.

Gli enti e gli ispettorati predetti, procedono all'espletamento del servizio secondo le istruzioni impartite dall'A.I.M.A.

I rapporti tra l'A.I.M.A. e gli enti di sviluppo predetti saranno regolati con convenzione.

La presente deliberazione sara pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(8552)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 323, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 17 luglio 1969 dalla sig.ra Glazar Giovanna nata Zuzek, avverso il decreto ministeriale n. 5992-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8066)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 338, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 13 marzo 1969 dal sig. Venturini Mario, avverso il decreto ministeriale n. 673-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8067)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 363, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 7 luglio 1969 dalla sig.ra Cabran Caterina in Dumovic, avverso il decreto ministeriale n. 7619-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8068)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 314, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 19 luglio 1969 dalla sig.ra Zamar Livia, avverso il decreto ministeriale n. 4303-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8069)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 359, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 4 febbraio 1970 dalla sig.ra Fedora Linda vedova Adami, in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8046)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 354, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 18 febbraio 1970 dal signor Kolenc Joze, in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8034)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 375, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 25 febbraio 1970 dal sig. Cvitko Ivan, in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8042)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 369, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 18 marzo 1969 dal sig. Simcic Luigi, in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8043)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 370, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 11 luglio 1969 dal signor Slosar Franc, in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8044)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 371, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 31 dicembre 1969 dal sig. Vitulich Luigi, in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8047)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 362, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 22 aprile 1970 dal signor Cancellaro Giorgio, in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8049)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 374, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 1° giugno 1970 dal sig. Radin Teodoro, in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8045)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1976, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 360, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 24 aprile 1970 dalla sig.ra Ribic Jvana in Benazic, in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(8051)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 19 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	837,90	837,90	837,90	837,90	838 —	837,88	837,85	837,90	837,90	837,90
Dollaro canadese .	860,05	860,05	860 —	860,05	860,25	860 —	860 —	860,05	860,05	860,05
Franco svizzero .	338,01	338,01	337,70	338,01	338,25	338 —	338,10	338,01	338,01	338 —
Corona danese .	135,70	135,70	136,10	135,70	135,70	135,65	135,57	135,70	135,70	135,70
Corona norvegese .	149,83	149,83	149,90	149,83	150 —	149,80	149,86	149,83	149,83	149,85
Corona svedese .	187,61	187,61	187,40	187,61	187,80	187,60	187,66	187,61	187,61	187,60
Fiorino olandese	306,30	306,30	306 —	306,30	306,40	306,25	306,22	306,30	306,30	306,30
Franco belga .	21,074	21,074	21 —	21,074	21,08	21,05	21,07	21,074	21,074	21,05
Franco francese	170 —	170 —	171 —	170 —	170 —	169,99	170,22	170 —	170 —	170 —
Lira sterlina .	1486 —	1486 —	1489 —	1486 —	1485,75	1486 —	1485,80	1486 —	1486 —	1486 —
Marco germanico .	325,33	325,33	326 —	325,33	325,50	325,30	325,35	325,33	325,33	325,35
Scellino austriaco .	45,82	45,82	45,80	45,82	45,85	45,80	45,83	45,82	45,82	45,80
Escudo portoghese	26,73	26,73	26,75	26,73	26,70	26,70	26,72	26,73	26,73	26,75
Peseta spagnola .	12,311	12,311	12,33	12,311	12,30	12,30	12,31	12,3110	12,3111	12,30
Yen giapponese .	2,8575	2,8575	2,86	2,8575	2,853	2,83	2,8550	2,8575	2,8575	2,85

Media dei titoli del 19 luglio 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	90,850
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,400
» 5 % (Ricostruzione)	93,225
» 5 % (Riforma fondiaria) .	90,750
» 5 % (Città di Trieste) .	89,200
» 5 % (Beni esteri) .	88,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,575
» 5,50 % » » 1968-83	76,775
» 5,50 % » » 1969-84	79,025
» 6 % » » 1970-85	80,600
» 6 % » » 1971-86	79,200
» 6 % » » 1972-87	79,200
» 9 % » » 1975-90	87,125
» 9 % » » 1976-91	85,750

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,35
» » » 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	85,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	81,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,850
» poliennali 7 % 1978 .	89,625
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,375
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,025
» » 9 % 1980 .	90,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	837,875
Dollaro canadese .	860,025
Franco svizzero .	338,055
Corona danese .	135,635
Corona norvegese .	149,845
Corona svedese .	187,635
Fiorino olandese .	306,26
Franco belga . .	21,072
Franco francese	170,11
Lira sterlina .	1485,90
Marco germanico .	325,34
Scellino austriaco .	45,825
Escudo portoghese .	26,725
Peseta spagnola	12,31
Yen giapponese	2,856

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per titoli, al posto di direttore dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 961, modificata con legge 10 ottobre 1974, n. 494;

Visto il regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari, approvato con decreto ministeriale in data 30 marzo 1976;

Ritenuta la necessità di provvedere al conferimento del posto di direttore della predetta azienda ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 961 del 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento del posto di direttore dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari.

Art. 2.

Al concorso possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani, i quali, allo scadere del termine fissato dal successivo art. 3, abbiano, oltre ai requisiti generali indicati per l'assunzione del personale impiegatizio nel suddetto regolamento, i seguenti:

a) essere in possesso della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, o scienze economico-marittime od altra laurea equipollente a norma di legge;

b) aver svolto attività professionale o prestato servizio di ruolo nella carriera direttiva presso amministrazioni civili dello Stato o enti pubblici per un periodo non inferiore ad anni dieci e che dimostrino di possedere specifica competenza all'esercizio delle funzioni annesse al posto da conferire;

c) non avere superato il limite massimo di età di 45 anni, comprensivo, ove ricorrano, di tutte le elevazioni consentite per legge.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 700 e firmata dal concorrente, deve essere diretta al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti - Roma - Viale Asia, Eur, e indicare: cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio del candidato, e dovrà pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda il concorrente deve assumere l'obbligo di trasferire la propria residenza a Cagliari. La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

Il concorrente, pena l'esclusione dal concorso, deve allegare alla domanda:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto. In luogo del diploma originale, i candidati potranno presentare una copia del diploma stesso in bollo, autenticata, nei modi prescritti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo, con firma autografa autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio. Detto documento deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando;

c) eventuali titoli di abilitazioni professionali in materie di interesse dei servizi dell'azienda, in originale o copia in bollo, autenticata, nei modi di cui alla precedente lettera *a)*;

d) titoli e attestazioni comprovanti la competenza e capacità in materia dell'aspirante, con l'indicazione della durata della relativa attività;

e) se dipendente civile dello Stato: una copia dello stato di servizio, in carta da bollo da L. 700, aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente amministrazione centrale, con l'indicazione dei giudizi complessivi annuali riportati;

se dipendente di ente pubblico: un certificato in carta bollata, rilasciata dal competente organo, dal quale risultino tutti i dati e le notizie concernenti la carriera e i giudizi annuali riportati;

f) pubblicazioni o studi in materie giuridiche ed economiche, in duplice copia e firmati dall'interessato;

g) eventuali titoli di precedenza o preferenza previsti in favore di coloro che si trovano in possesso di particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato;

h) elenco, in carta semplice, in duplice copia, dei titoli e delle attestazioni presentati; una di tali copie sarà restituita, per ricevuta, controfirmata dal funzionario addetto all'ufficio segreteria del concorso.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non saranno accettati altri titoli, documenti, pubblicazioni, studi.

I titoli e i requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

Art. 5.

Per l'ammissione al concorso, per l'esame e la valutazione dei titoli, sarà costituita una commissione giudicatrice, nominata dal Ministro per la marina mercantile con successivo provvedimento e composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, presidente;

due dirigenti del Ministero della marina mercantile, membri;

un docente universitario della materia del diritto della navigazione, membro;

un rappresentante dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari nominato dal comitato direttivo dell'azienda stessa, membro.

Un funzionario della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Il punteggio complessivo attribuibile a ogni candidato mediante la valutazione dei titoli sarà effettuato secondo i seguenti criteri principali: titoli di studio, massimo punti 6; pubblicazioni scientifiche attinenti alla materia massimo punti 6; titoli professionali e accademici aggiuntivi, massimo punti 6; esperienza di lavoro nella materia, massimo punti 12. La votazione sarà espressa in trentesimi sulla base della valutazione globale.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai ventiquattro trentesimi.

La commissione procederà, a conclusione dei lavori, alla formazione della graduatoria, con la relativa relazione, da sottoporre al Ministro per la marina mercantile.

Art. 6.

Il Ministro per la marina mercantile procederà alla nomina del candidato che sarà classificato primo nella graduatoria degli idonei.

Tale graduatoria sarà successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli eventuali reclami, sulla graduatoria, dovranno essere proposti, al Ministro per la marina mercantile, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della graduatoria stessa.

Il vincitore decade dalla nomina ove non assuma servizio, entro il termine fissato nella partecipazione della nomina stessa, fatte salve le eventuali proroghe che potranno venire concesse dal Ministro per la marina mercantile, ovvero non presenti i documenti di rito più sotto indicati.

In caso di decadenza o di mancata accettazione da parte del vincitore, il Ministro per la marina mercantile può procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo e classificato secondo nella graduatoria.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla nomina del primo classificato.

Art. 7.

Il vincitore del posto messo a concorso dovrà presentare, nel termine stabilito nella lettera di nomina e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti redatti in carta da bollo da L. 700:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

b) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica;

c) stato di famiglia o certificato di stato libero;

d) copia del foglio matricolare militare o dello stato di servizio o certificato di riforma.

I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quelli della nomina.

Art. 8.

Al direttore dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Cagliari spetta il trattamento economico previsto dal regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale, e successive modifiche.

Il trattamento di previdenza e di quiescenza del direttore è regolato dalle disposizioni vigenti per il personale impiegatizio dell'azienda.

Roma, addì 9 giugno 1976

Il Ministro: GIOIA

(8238)

MINISTERO DELL'INTERNO

Integrazione della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1974, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1975 e 6 aprile 1976, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso, di cui sopra;

Considerato che occorre aggregare alla commissione giudicatrice del concorso anzidetto dei membri aggiunti, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese, francese e tedesca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Sono aggregati alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, i seguenti membri aggiunti, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue inglese, francese e tedesca:

Gazzoni Pisani prof. Dario, aggregato per il giudizio sulla conoscenza della lingua inglese;

Tesio prof.ssa Margherita, aggregata per il giudizio sulla conoscenza della lingua francese;

Monti prof.ssa Anna Margarethe nata Erler, aggregata per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca.

Ai predetti membri aggiunti saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1976

p. *Il Ministro*: ZAFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1976
Registro n. 11 Interno, foglio n. 274

(7382)

Rinvio della prova scritta del concorso, per esami, per la ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del tredicesimo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1976, registro n. 13 Interno, foglio n. 245, la prova scritta del concorso, per esami, per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del tredicesimo corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 15 aprile 1976, già fissata per il giorno 1° settembre 1976, è stata rinviata al giorno 2 settembre 1976.

(8521)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito, per l'indirizzo specializzato di chimica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976, registro n. 7 Difesa, foglio n. 292 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 13 marzo 1976, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a quattro posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito, per l'indirizzo specializzato in chimica;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito, per l'indirizzo specializzato di chimica, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1975, è così composta:

Presidente:

Sivori dott. Mario, dirigente superiore.

Membri:

Saccucci dott. Franco, primo dirigente;

Frascatani dott. Domenico, primo dirigente;

Bombini prof. Nicola, ordinario di matematica nell'istituto tecnico « Luzzati » di Palestrina;

Paternò Castello prof. Raffaele, docente a riposo, già ordinario di chimica.

Segretario:

Scala dott. Giovanni, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1976
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 199

(7877)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Urbino

Con decreto 5 luglio 1976, n. 192, è stato bandito concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Urbino.

Il termine per la presentazione della domanda scade il 6 ottobre 1976.

(8300)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. RASORI » DI PARMA

Concorso ad un posto di primario pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pneumologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Parma.

(8475)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del reparto chirurgia;
un posto di assistente del reparto medicina;
un posto di assistente del reparto pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(8481)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(8482)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. SCLAVO » DI SIENA

Concorso a due posti di assistente di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato alla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Siena.

(8480)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Reggio Calabria.

(8484)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cagliari.

(8476)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. ANNUNZIATA» DI SAVIGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(8483)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO «S. MARIA DEL PRATO» DI FELTRE

Concorso ad un posto di primario psichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n. 36, del regolamento generale dell'ente e, per quanto non disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(8475)

OSPEDALE «P. TOMITANIO» DI ODERZO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione chirurgica con annesso servizio di pronto soccorso ed accettazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione chirurgica con annesso servizio di pronto soccorso ed accettazione (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Oderzo (Treviso).

(8485)

OSPEDALI RIUNITI «S. MARIA» DI CASTIGLION FIORENTINO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il posto medesimo, che è attualmente vacante, in attesa dell'espletamento concorsuale predetto, può essere ricoperto per incarico mediante selezione pubblica. Le domande di partecipazione all'incarico devono pervenire entro le ore 12 dell'11 agosto 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglion Fiorentino (Arezzo).

(8477)

OSPEDALE CIVILE «ALTO GARDA E LEDRO» DI ARCO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arco (Trento).

(8474)

OSPEDALE CIVILE «FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI URBINO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino.

(8479)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761920)